



22 Marzo 2020



DL N. 18 DEL 17/03/2020 "DECRETO CURA ITALIA"

MISURE FISCALI INERENTI LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

Gli articoli da 60 a 62 del Titolo IV ("misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese") del Decreto disciplinano la sospensione di alcuni versamenti e adempimenti di natura tributaria e previdenziale. In particolare le modalità di applicazione prevedono diversi criteri selettivi di tipo:

- Soggettivo;
- Geografico;
- Quantitativo;
- temporale.

Di seguito si illustrano le misure recate dal decreto suddivise in base alle singole disposizioni.

Articolo 60 – Rimessione in termini per i versamenti.

La disposizione contiene la proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti e prevede una proroga limitata sotto il profilo temporale, rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi verso le pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Si precisa che con riferimento al versamento **del saldo annuale IVA 2019,** in scadenza il 16 marzo u.s. e rinviato dalla presente disposizione al 20 marzo 2020, resta ferma la possibilità di effettuare detto versamento:

- entro il 30 giugno 2020, maggiorandolo degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020;
- oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la sua maggiorazione dello 0,40% mensile) di un ulteriore 0,40%;
- Infatti, il Decreto in esame non ha previsto alcuna disapplicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 6 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e 17, commi 1 e 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

Articolo 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Con questa disposizione si provvede ad ampliare l'ambito di applicazione della sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali previsto dal comma 1 dell'articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 , individuando le seguenti ulteriori categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso:

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi,

Proroga generalizzata termini di scadenza dal 16 al 20 marzo 2020

Sospensione
versamenti ritenute e
contributi marzo e
aprile per soggetti
particolarmente colpiti
dalla emergenza
corona virus

web site: www.unitrend.it







palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- **soggetti che gestiscono teatri**, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- **soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto**, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- **soggetti che organizzano corsi**, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- **soggetti che gestiscono musei, biblioteche**, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- **soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive** e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Per i suddetti soggetti (a esclusione delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, per i quali v. infra), è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi a:

- versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del Sospensione d.P.R. n. 600 del 1973) escluse le ritenute su lavoro autonomo;
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

e la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Tutti i suddetti versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31

Sospensione
versamento iva
scadente a marzo per
soggetti
particolarmente colpiti







maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

Inoltre il comma 5 dell'art. 61 del DL "Cura Italia" prevede per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, <u>la sospensione dei già menzionati termini fino al 31 maggio 2020 (tranne l'IVA). I versamenti così sospesi andranno, in tal caso, effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di giugno 2020.</u>

Associazioni sportive ecc. sospensione dei versamenti ritenute fiscali, previdenziali e ass.vi scadenti fino a maggio 2020

Articolo 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi Nella prima parte della disposizione in esame viene riconosciuta a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, una generalizzata sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Sospensione adempimenti tributari dal 8/3/20 al 31/5/20.

Nuova scadenza
30/06/2020

Detta sospensione **non comprende**:

- i termini relativi ai versamenti;
- i termini fissati per l'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF;
- i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, così come rideterminati dall'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Tutti gli adempimenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni, <u>entro il 30</u> giugno 2020.

Il comma 2 dell'articolo 62 prevede una proroga dei versamenti da autoliquidazione operante (tranne le ritenute sui lav. autonomi e professionisti), verso tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame). La norma, in particolare, prevede la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

Sospensione
versamenti per coloro
che non hanno
superato 2mln di ricavi
dal 8/3/20 al 31/3/20 Nuova scadenza
31/05/2020

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d'imposta;
- trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;
- IVΔ
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo in esame, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti IVA scadenti a Marzo 2020, si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del Decreto in esame).

Nessuna limitazione di ricavi per sospensione IVA scadente a Marzo per 2020 solo soggetti domiciliati province nelle di Bergamo, Lodi, Cremona, Piacenza. Nuova scadenza 31/05/2020







I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina



